

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

p.c. **Ditta SAPI S.r.l.**  
[amministrazione@pec.sapiecologia.it](mailto:amministrazione@pec.sapiecologia.it)

**OGGETTO:** SAPI S.r.l. - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/199 del 12.08.2022. Comunicazione di Variante non sostanziale. Richiesta autorizzazione regionale: 1) Integrazione codici EER pericolosi e non pericolosi; 2) Aggiornamento layout impianto. Parere tecnico.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 369069/23 del 08/09/2023, trasmessa tramite PEC del 08/09/2023, acquisita al protocollo ARTA con il numero 39711/2023 del 08/09/2023, si fa presente quanto segue:

- Premesso che la ditta S.A.P.I. S.r.l. è titolare di Autorizzazione regionale adottata con Determinazione Dirigenziale D.D. n° DPC026/199 del 12/08/2022. "Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/121 del 24.07.2014. **1) Presa d'atto di una variante non sostanziale per l'adeguamento al Decreto Ministeriale n° 188 del 22 settembre 2020. 2) Variante sostanziale per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento**";

- Richiamato il Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale n. 3805 del 22/12/2022 in cui è riportato:

*"...Il COMITATO CCR-VIA ... Visto il parere tecnico dell'ARTA ABRUZZO acquisito al prot. n. 435688 del 20/10/2022 relativo alla richiesta di Autorizzazione Regionale alla integrazione dei codici EER pericolosi e non pericolosi, che identifica come sostanziale la modifica in quanto "i rifiuti identificati con i codici EER: 02 02 03 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); 02 03 04 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); 02 07 04 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); rifiuti derivanti dalla: a) preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale; b) preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, produzione di conserve alimentari, produzione di lievito ed estratto di lievito, preparazione e fermentazione di melassa; c) produzione*

*di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao); risultano essere rifiuti aventi caratteristiche chimico - fisiche (tipologie) non analoghe ai rifiuti già autorizzati;”*

*Rilevato che la modifica è sostanziale ai fini autorizzatori;*

*Richiamata la definizione di modifica sostanziale, di cui all'art. 5 comma 1 let. I-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: “[...] la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana [...]”;*

*Rilevato che le modifiche sostanziali di un progetto, opera o di un impianto comportano, per definizione, effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana; Ritenuto pertanto che gli interventi proposti non possano qualificarsi come rientranti all'interno delle fattispecie di cui all'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO A PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

*In relazione a quanto riportato in premessa che si intende integralmente richiamato e trascritto, si ritiene che la modifica non rientri nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”.*

- Richiamato il Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale n. 3983 del 22/08/2023 in cui è riportato:

*“... Il COMITATO CCR-VIA... Preso atto che il proponente dichiara che i rifiuti non pericolosi aventi codice EER 020203, 020304 e 020704 “saranno costituiti da alimenti, bevande o preparati per l'alimentazione, scaduti o invendibili, generalmente commercializzati sulle più importanti piattaforme di commercio elettronico. Si tratta pertanto di beni confezionati ed imballati, che non generano emissioni di polveri o odori, né stillicidi o scolamenti; è inoltre opportuno sottolineare che i rifiuti con descrizione Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione conferiti presso il complesso della SAPI S.r.l. saranno gestiti in regime di mero stoccaggio, ed eventualmente sottoposti a riconfezionamento nel caso in cui gli imballaggi originali dovessero presentarsi danneggiati o non integri...ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.”.*

- Preso atto della documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo, <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo208>, in particolare la cartella



denominata: “Istanza -1 integrazione codici EER - 2 Aggiornamento layout impianto”, contenete la Relazione Tecnica Illustrativa a firma del Ing. Del Grosso Andrea datata Agosto 2023.

- Rilevato che dall’esame della documentazione aziendale “Relazione Tecnica Illustrativa”, di cui sopra, risulta che:

a) “...in considerazione della necessità di inserire dei codici analoghi a quelli già presenti in Autorizzazione al fine di assecondare le richieste di alcuni clienti di poter conferire i rifiuti prodotti dalle proprie attività, è emersa l’esigenza di inserire nel provvedimento autorizzativo i seguenti codici EER:

→ 02 02 03 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;

→ 02 03 04 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;

→ 02 07 04 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;

→ 08 01 11\* - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;

→ 08 03 12\* - scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose;

→ 08 04 10 - adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelle di cui alla voce 080409;

→ 15 01 11\* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;

→ 16 03 03\* - rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose;

→ 16 03 05\* - rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

→ 17 06 03\* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;

→ 20 01 27\* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;

→ 20 01 33\* - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.

E’ inoltre necessità dell’azienda inserire il codice EER 19 12 01 - carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali nella macro-categoria “Carta e cartone”, al fine di avviare anche tale codice al recupero come EoW...”;

b) “... l’integrazione proposta mantiene del tutto inalterate le potenzialità istantanee (9.500 ton) e complessive annue autorizzate (70.000 ton/anno), e non modifica in alcun modo le operazioni già accordate sui rifiuti...”

c) “... per il potenziamento della linea di recupero già autorizzato, sono state introdotte alcune migliorie e variazioni al layout impiantistico, di seguito elencate:

- Ottimizzazione del lay-out d’impianto, con inserimento di una cabina di preselezione per il perfezionamento delle performance dell’impianto. Tale intervento richiede l’inserimento di un nastro in aggiunta, con conseguente spostamento del rompi-sacco previsto in testa alla linea;



- *Ottimizzazione della nuova linea di pressatura di carta e cartone con allungamento del nastro di carico e spostamento della pressa a 90° rispetto al nastro di alimentazione;*

- *Modifica relativa al nuovo capannone destinato allo scarico e stoccaggio dei rifiuti di carta e cartone: non sarà realizzato con tensostruttura mobile su binari, bensì mediante struttura prefabbricata in cemento armato, al fine di garantire condizioni di maggior sicurezza per gli operatori e per l'ambiente;*

- *Tettoia della nuova linea di pressatura di carta e cartone: originariamente prevista in carpenteria metallica, verrà anch'essa realizzata con struttura prefabbricata in cemento armato...";*

d) *"... Le migliorie e gli accorgimenti ipotizzati, che hanno determinato anche qualche lieve adeguamento di alcune aree di stoccaggio, non interferiscono con le potenzialità autorizzate, né richiedono l'occupazione di nuove superfici o modifiche plano-volumetriche delle strutture già autorizzate...";*

e) *"... Le modifiche previste nella presente proposta di variante non richiedono variazioni al ciclo produttivo già descritto ed inserito nel progetto approvato con Determinazione N.° DPC026/199 DEL 12.08.2022 ...";*

f) *"...Il modesto ampliamento della tettoia di collegamento tra i due capannoni sarà in gran parte compensato dalla riduzione della superficie coperta del capannone; pertanto l'ampiezza delle superfici coperte sarà sostanzialmente coincidente con quelle del progetto approvato, senza pertanto apportare variazioni al computo delle superfici coperte/scoperte previste né tantomeno variazioni quali-quantitative per le acque di dilavamento di coperture e piazzali...";*

g) *"... Per quanto concerne i rifiuti non pericolosi aventi codici EER 02 02 03, EER 02 03 04 ed EER 02 07 04 (aventi la medesima descrizione, ovvero Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione) ... si ritiene necessario chiarire quanto segue.*

*Va in primo luogo evidenziato che detti rifiuti saranno costituiti da alimenti, bevande o preparati per l'alimentazione, scaduti o invendibili, generalmente commercializzati sulle più importanti piattaforme di commercio elettronico. Si tratta pertanto di beni confezionati ed imballati, che non generano emissioni di polveri o odori, né stillicidi o scolamenti; è inoltre opportuno sottolineare che i rifiuti con descrizione Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione conferiti presso il complesso della SAPI S.r.l. saranno gestiti in regime di mero stoccaggio, ed eventualmente sottoposti a ri-confezionamento nel caso in cui gli imballaggi originali dovessero presentarsi danneggiati o non integri. ...".*

- Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

- Vista la L.R. 19/12/2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";



- Vista la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “*Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

Richiamata la nota ARTA protocollo n. 49181/2022 del 18/10/2022 che qui si intende integralmente riportata, relativa alla comunicazione di “Variante non sostanziale”, a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 348141/22 del 26/09/2022, trasmessa tramite PEC del 26/09/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 45346/2022 del 27/09/2022.

Si comunica:

per quanto concerne gli aspetti tecnici, per quanto di competenza, il nulla osta alla modifica dell’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/199 del 12.08.2022, demandando all’Autorità Competente ogni decisione di merito circa la procedura amministrativa da adottare ai fini autorizzativi.

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

*Dott.ssa Katja Morrone*

I.F. Gestione Controlli Integrati

Il Collaboratore Tecnico Professionale

*Dott. Chim. Massimo Di Gennaro*

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

*Dott. Massimo Giusti*

f.to digitalmente

